

Abbiamo l'Asse ecclesiastico e cominciamo a trovar modo per ricavare da questo tutto il vantaggio possibile. E poichè vi furono di coloro che hanno messo in dubbio che lo si possa e si debba, imprendiamo a discorrere se lo Stato abbia il diritto di farlo.

E qui, signori, mi è duopo affrontare alcune delle questioni che sono state trattate dagli oratori avversari alla legge.

Prima di conoscere se possiamo, se abbiamo il diritto di metter mano sui beni che diconsi appartenere alla Chiesa, permettetemi che io vi faccia una brevissima storia dei medesimi beni.

Signori, qualunque sia l'origine delle religioni (io voglio concedere che esse siano anche divine, e che quella di Cristo in ispecialità sia stata rivelata) nessuno però mi sosterrà che il culto non sia opera umana.

La Chiesa cattolica ebbe la sua genesi collo associarsi dei credenti nella preghiera e nella carità; ma la medesima, col rovesciarsi dei barbari in Europa, si sostituì alla civile società e si assunse il compito di varie funzioni sociali, la educazione e la istruzione, lo stato delle persone, e anche l'amministrazione della giustizia; imperocchè nei primi tempi del cristianesimo fu ritenuto che non convenisse che i credenti nel Vangelo adissero i tribunali pagani, ma fosse prudente che nelle loro questioni si sottoponessero alle decisioni del prete.

Corrispettivo a cotesti servizi fu dato dallo Stato e dai privati tutto quel patrimonio che si venne accumulando coi tempi e che oggi costituisce gran parte della fortuna nazionale.

Hanno l'origine stessa i sodalizi e gli enti morali, dei quali si diedero alcuni alla carità ed alla preghiera, altri all'esercizio di quelle funzioni sociali.

Or bene, signori, dopochè furono secolarizzati tutti i pubblici servizi, dopochè la Chiesa cattolica si è limitata al culto, non puossi lasciare alla medesima tutto il patrimonio dal quale si ritraevano le rendite che erano il prezzo dei servizi che essa prestava alla società. Ed in conseguenza di ciò quel patrimonio resta senza padrone, e solamente ci è dato indagare chi ne possa essere il legittimo successore.

Signori, nel modo come fu costituita la Chiesa cattolica, fuvvi un'altra istituzione non meno potente, la quale aveva usurpata una gran parte del territorio nazionale. Cotesta istituzione fu il feudo.

Quale fu l'origine del feudo? La necessità del servizio militare.

Il vero padrone del feudo, il domino diretto chi era? Il principe.

In fatto, ove il servizio non fosse stato più possibile, quando per fellonia o per estinzione di linea mancava l'individuo che doveva prestarsi alla difesa dello Stato, il feudo ritornava al principe, il quale, o lo concedeva ad un altro individuo che avrebbe potuto servire nella milizia, o lo lasciava allo Stato.

Ebbene, signori, i beni degli enti ecclesiastici, secolarizzati i servizi che loro erano stati affidati sin dall'epoca delle invasioni dei barbari, ritornano al laicato dal quale erano stati dati.

Noi siamo tutti battezzati. (*Interruzioni*) Io parlo dei cattolici, di coloro che sono nati nel grembo della Chiesa cattolica, poichè gli altri culti hanno pochi credenti in Italia, e però la gran massa della popolazione può dirsi cattolica.

Noi siamo dunque tutti battezzati, ma non tutti siamo cattolici; dico anzi che molti non sono neanche cristiani; e ciò affermando io non credo di offendere coloro che hanno già mutato di fede, imperocchè l'offesa sarebbe se io dichiarassi il contrario. Ora è logico che in questi presunti cattolici, i quali costituiscono la grande maggioranza della popolazione, sia riconosciuto un diritto sul patrimonio stato destinato agli enti ecclesiastici per quei servizi che vennero aboliti. Da qui la conseguenza che coloro i quali non credono nel papato, e sono moltissimi, abbiano una parte del suddetto patrimonio per pagare il servizio delle nuove credenze, per i loro poveri, per l'istruzione e l'educazione che altra volta era data dal clero cattolico, per la cura dei loro infermi e pel soccorso ai loro invalidi. E poichè non ci è dato di esercitare singolarmente un'azione su questa massa dell'Asse ecclesiastico, lo Stato, che rappresenta tutti noi, questo ente collettivo il quale è chiamato a provvedere a tutti i bisogni della vita che l'individuo non può coi suoi mezzi soddisfare, nel modo stesso onde assume i carichi, raccoglie i benefizi e succede nel patrimonio il cui usufrutto era un corrispettivo di quei servizi ai quali un momento fa io alludeva. E tanto più cotesto diritto è legittimo, che i servizi pubblici si alimentano con le imposte le quali siamo obbligati a pagare e che l'uso di quei beni verrebbe a disgravarci di una parte dei pubblici pesi.

Dal fin qui detto viene quale conseguenza l'esame di un'altra questione non meno grave. Non basta constatare il nostro diritto sul patrimonio ecclesiastico, dobbiamo inoltre provare che lo Stato ha l'autorità di sopprimere gli enti morali i quali erano stati istituiti per l'esercizio delle funzioni sociali, cui ho accennato.

Signori, checchè ne dica l'onorevole Conti, per me non esistono che due specie d'enti morali: i necessari ed i convenzionali.

Gli enti morali necessari sono la famiglia, il Comune, la nazione, l'umanità. Essi esistono, sono immutabili.

Gli enti morali, che non entrano in quella cerchia, sono convenzionali, esercitano funzioni che assumono per virtù di legge o di contratto e le quali possono ai medesimi essere ritirate. Laonde sono soggetti a tutte le fasi del progresso, e quindi possono essere aboliti quando lo scopo della loro istituzione venga meno. Degli enti convenzionali non possono far parte se non quelli che lo vogliono, e conseguentemente i medesimi subiscono tutte le mutazioni delle leggi politiche di uno Stato.

Che cosa è la Chiesa cattolica? La Chiesa non è altro che un'associazione morale facoltativa; ci sta chi vuole. Capisco che questa mia dottrina è condannata dalla Curia romana; ma io parlo per coloro che non credono nel cattolicesimo. I cattolici possono pregare il loro Dio per la conversione dei miscredenti, ma non potranno costringere a restar nella Chiesa coloro che non ci credono. Ciò

posto, la Chiesa cattolica e gl'istituti che dalla medesima hanno origine non sono che degli enti convenzionali.

Alcuni di essi furono soppressi dalla legge del 7 luglio 1866; altri si vogliono sopprimere con la proposta della Commissione. Su questo l'autorità del legislatore è incontrastabile.

Ma io non posso fermarmi su questo punto e devo affrontare un'altra questione, la quale fu trattata dall'onorevole Conti e dall'onorevole Amari.

Diceva l'onorevole Conti, e ripeteva l'onorevole Amari, che la Chiesa è proprietaria, che la sua proprietà è inviolabile come ogni altra, per lo che l'onorevole Amari faceva appello all'articolo 29 dello Statuto.

L'onorevole Conti e l'onorevole Amari m'insegnano che la proprietà suppone, nell'individuo cui spetta, il diritto di disporre e di godere della cosa in quel modo che egli crederà il migliore e nella maniera la più assoluta. Egli può disporre, alienare, disfare anche la sua proprietà.

L'onorevole Conti anche m'insegna che secondo il diritto canonico i beni ecclesiastici sono inalienabili, e che il possessore non ne ha che il semplice uso sotto quegli obblighi e quelle condizioni che ne assicurino la destinazione. Egli può aggiungere che l'Asse ecclesiastico secondo il diritto civile non può essere alienato se non secondo certe forme stabilite dalla legge e col permesso del principe.

Mancano quindi nel medesimo Asse gli elementi costitutivi della proprietà. In fatto i nostri padri, che di queste cose se ne intendevano quanto noi e meglio di noi, nol dissero mai proprietà della Chiesa, ma lo chiamarono manomorta.

Ora io domando, signori: avete mai potuto concepire l'esistenza di una proprietà immutabile, la quale non dà il diritto al padrone di farne l'uso che gli convenga?

Ove siffatta teoria si accettasse, sarebbe un'offesa alla civiltà, e, quello che è più, alla libertà delle industrie e dell'individuo che vi dà animo e moto.

Parlando della manomorta, voi ricorderete subito il feudo ed il fidecommesso, che furono l'uno e l'altro aboliti per quel vizio di perpetuità e di immobilità che infirmava la cosa che vi era vincolata.

Il feudatario ed il fidecommissario non potevano disporre ed usare della cosa, ma dovevano trasmetterla integra al successore. Ora, in economia, non si possono ammettere di coteste proprietà, e la legge le ha abolite.

Dunque, signori, riassumendo quello che ho premesso, dirò:

Enti fittizi sono gli istituti ecclesiastici, e, come tali, soggetti a perire in conseguenza dei mutati ordini politici.

Noi, qualunque sia la nostra fede, abbiamo diritto al loro patrimonio per la potentissima ragione ch'era stato costituito nell'interesse dei servizi pubblici che avevano obbligo di prestare, e dei quali furono disonerati. Cotesto patrimonio non è proprietà della Chiesa, e non può spettare che al laicato, il quale dalla parte sua è rappresentato dallo Stato.

Puossi intanto obbiettare che così operando avremo noi offeso la libertà della Chiesa?

Si è parlato tanto di cotesta libertà, e ognuno ne ha ragionato a suo modo, e quelli, che se ne dicono i sostenitori, se ne sono fatti un vanto, l'hanno difesa come una loro gloria.

La libertà della Chiesa non ha che fare con l'uso del suo patrimonio, nè colle riforme cui la società civile possa pretendere a svincolarsi dal predominio della Chiesa medesima, la quale aveva tutto invaso quando usurpava la potestà civile.

Signori, io non ho conosciuto mai una Chiesa schiava, perchè ci si possa chiedere la sua libertà.

Io ricordo invece due dispotismi in Italia, il politico ed il religioso. Il politico fu scosso e temperato colle Costituzioni; il religioso sussiste ancora integro, e finchè l'educazione del popolo non sia fatta, finchè le abitudini della libertà non penetrino nella coscienza del paese, questo dispotismo non potrà essere abbattuto.

L'anima è schiava del padre di famiglia, schiava dell'educazione ufficiale, schiava delle abitudini che abbiamo succhiato col latte ed abbiamo consolidato con lo spettacolo dei cattivi esempi, schiava dello Stato il quale sin oggi ha mantenuto i pregiudizi, e si è poco adoperato a distruggerli, schiava anche delle nostre leggi.

Voi trovate nell'articolo 1 dello Statuto che la religione cattolica, apostolica, romana è la religione dello Stato, e che gli altri culti sono tollerati. La tolleranza, o signori, non è il rispetto di un diritto, ma una grazia, un favore per colui che ne sente il beneficio. Il Governo, che ha il diritto di tollerare, ha pure quello di non tollerare, e per ciò solo attenda alla libertà del tollerato, o la minaccia. La tolleranza esclude ogni principio di eguaglianza, e l'articolo che la sancisce è a capo del patto fondamentale. Ma fu scritto un altro articolo nello Statuto, anch'esso più censurabile, l'articolo 28, il quale proibisce di pubblicare la Bibbia senza il permesso del diocesano.

Inoltre, nella legge sulla stampa, troverete l'articolo 16, il quale punisce le offese alla religione cattolica; e la giurisprudenza ritiene come offese anche le discussioni sulle dottrine della Chiesa romana.

Nel Codice penale italiano c'è l'articolo 185, anch'esso sulla medesima materia, ed il quale non sempre fu regolarmente applicato, e che nella pratica ha prodotto maggiori danni di quelli articoli, i quali contemplano gli omicidi e li puniscono nel capo, la morte dell'anima essendo più grave di quella del corpo per le conseguenze di cui è causa.

Ed è più terribile l'articolo 137 del Codice penale toscano, il quale proibisce ogni propaganda contro le dottrine del papa e della Curia romana.

Ebbene, signori, con tutto ciò come potrete credere che la Chiesa cattolica manchi di libertà? Come potrete supporre che non sia libera, mentre schiavi sono la coscienza e l'intelletto del povero popolo?